



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.R. 12 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTA la l. 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (ora Istituti superiori di studi musicali non statali) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, *“Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”*, e in particolare l'art. 2, che riconosce l'autonomia statutaria delle suddette istituzioni e stabilisce che esse, attraverso i propri statuti e nel rispetto delle disposizioni dello stesso regolamento, disciplinano lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca e la correlata attività di produzione, nonché la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio;

VISTO l'art. 22-bis, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla l. 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare:

- il comma 1, secondo cui *“gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo”*;
- il comma 2, secondo cui:
 - a) i suddetti processi di statizzazione *“sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere a), b), c), e) e 1), della legge 21 dicembre 1999, n. 508”*;
 - b) *“nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio [...] presso le predette istituzioni [...], nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio [...] alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*;



Il Ministro dell'università e della ricerca

- il comma 3, secondo cui “*ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*”;
- il comma 4, secondo cui “*nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1*”;

VISTO il d.m. 22 febbraio 2019, n. 121, adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la disciplina del processo di statizzazione, ai sensi dell'art. 22-bis, comma 2, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, e in particolare:

- l'art. 1, secondo cui le Istituzioni interessate presentano al Ministero apposita domanda di statizzazione con modalità telematiche definite dalla competente Direzione generale del Ministero;
- l'art. 2, commi 1-4, secondo cui la valutazione delle domande di statizzazione è effettuata da un'apposita Commissione nominata dal Ministro, sulla base dei criteri indicati nei medesimi commi, la quale provvede, secondo quanto riportato al comma 3, altresì a proporre:
 - a) “*gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei rappresentanti legali delle Istituzioni da statizzare, dagli enti locali coinvolti e dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione*”;
 - b) “*la dotazione organica delle Istituzioni da statizzare, nel rispetto dei criteri definiti con il DPCM adottato ai sensi dell'art. 22-bis, comma 2, secondo periodo del Decreto Legge*” n. 50/2017
- l'art. 2, comma 5, secondo cui “*la statizzazione viene disposta con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca non oltre il 31 luglio 2020 e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Al predetto decreto sono allegati lo Statuto, la convenzione di cui al comma 3, lettera a), e la tabella relativa alla dotazione organica di cui al comma 3, lett. b)*”;

VISTI l'art. 33, comma 2-ter, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126, che, modificando l'art. 22-bis, comma 2, del d.l. n. 50 del 2017 (cit.), ha statuito che il processo di statizzazione “*deve concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021*”, nonché l'art. 1, comma 887, della l. 30 dicembre 2020, n. 178, che, modificando parimenti il ridetto art. 22-bis, ha soppresso il predetto termine;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2019 come da ultimo modificato dal decreto del medesimo Ministro del 18 luglio 2022 con il quale sono stati definiti i criteri di ripartito delle risorse rese a tal fine disponibili dall'art. 22-bis, comma 3, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50;

VISTA la nota ministeriale 27.06.2019, prot. 10637, emanata dal Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MIUR, con cui sono state fornite le indicazioni operative per la presentazione delle istanze di statizzazione, in modalità telematica, da parte degli Istituti musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti;

VISTE le istanze presentate, in relazione alla citata nota prot. 10637/2019, tra le quali è compresa anche quella della Accademia di belle Arti non statale “Ligustica”, con sede a Genova;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.m. 29 gennaio 2020, n. 27, con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione delle istanze di statizzazione secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del d.m. MIUR-MEF 22 febbraio 2019, n. 121;

VISTO il d.P.C.M. 9 settembre 2021 (pubblicato su G.U, n. 258 del 28 settembre 2021), con il quale, ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del d.l. n. 50/2017, sono stati definiti i criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

CONSIDERATO che la Commissione, a seguito dell'adozione del citato d.P.C.M., ha ultimato le valutazioni delle istanze di statizzazione, proponendo le dotazioni organiche e gli schemi di convenzione per ciascuna Istituzione;

CONSIDERATO che la valutazione dell'istanza presentata dalla Accademia di belle Arti non statale "Ligustica", con sede a Genova ha avuto esito positivo;

VISTA la tabella relativa alla dotazione organica dell'Istituzione statizzanda contenuta nel verbale n. 14 del 9 novembre 2021 della Commissione, di cui si allega il relativo estratto;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 13 ottobre 2022 dalla medesima Accademia non statale, dal Comune di Genova, dalla Regione Liguria e dal Ministero dell'università e della ricerca, ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione;

VISTO lo Statuto approvato con d.D.G. 29 settembre 2022, n. 1489, previa acquisizione del concerto, *ex art.* 14, co. 3, del d.P.R. n. 132/2003, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre, ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla l. 21 giugno 2017, n. 96, nonché dell'art. 2, comma 5, del d.m. 22 febbraio 2019, n. 121, la statizzazione della predetta Accademia non statale con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e di allegare allo stesso lo Statuto (allegato 1), la convenzione ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione (allegato 2) e la tabella relativa alla dotazione organica (allegato 3);

DECRETA

Art. 1

(Statizzazione dell'Accademia non statale)

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è disposta la statizzazione dell'Accademia di belle Arti non statale "Ligustica", con sede a Genova, nel seguito "Accademia non statale", a decorrere dal 1° gennaio 2023.
2. Ai sensi dello Statuto allegato al presente decreto (allegato 1), l'Istituzione statizzata di cui al comma 1 è denominata Accademia di belle arti statale "Ligustica", con sede a Genova, nel seguito "Accademia".



Il Ministro dell'università e della ricerca

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Accademia subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Accademia non statale, ivi comprese le dotazioni scientifiche, didattiche, strumentali e finanziarie, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.
4. Ai sensi dell'art. 22-bis, comma 2, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla l. 21 giugno 2017, n. 96, il Comune di Genova e la Regione Liguria continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione, secondo quanto indicato nella convenzione di cui all'allegato 2 al presente decreto, che riporta, altresì, gli eventuali ulteriori impegni connessi alla statizzazione.
5. L'Accademia svolge la propria attività anche attraverso gli accordi federativi con il Conservatorio statale "Niccolò Paganini" di Genova, secondo gli impegni assunti dall'Accademia non statale richiamati nella convenzione di cui all'allegato 2.

Art. 2

(Personale)

1. È approvata, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del d.P.C.M. 9 settembre 2021, la dotazione organica dell'Accademia, riportata nella tabella di cui all'allegato 3 al presente decreto. Le successive variazioni della dotazione organica sono adottate secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 7 del d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
2. L'Accademia non statale provvede ad attuare e a completare entro il 31 dicembre 2022, e comunque non oltre 90 giorni dalla comunicazione della registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti, le procedure per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale previsto nella dotazione organica di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dal d.P.C.M. 9 settembre 2021.
3. Il predetto personale, a seguito di sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, nell'ambito dei profili professionali previsti per la Sezione AFAM dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Istruzione e ricerca", è inquadrato nei ruoli dello Stato a decorrere dalla data di cui all'art. 1, comma 1.
4. Le vigenti graduatorie relative ai diversi profili professionali di cui al comma 3 restano in vigore per l'utilizzo e la durata previsti nei relativi bandi di concorso, fatta salva l'eventuale priorità attribuita dalla legge a specifiche graduatorie o elenchi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14, comma 4 *quater*, del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla l. 29 giugno 2022, n. 76.

Art.3

(Offerta formativa e studenti)

1. A decorrere dalla data di cui all'art. 1, comma 1, i provvedimenti ministeriali con i quali sono stati approvati il regolamento didattico e gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'Accademia non statale, con le connesse autorizzazioni ministeriali al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, devono intendersi riferiti all'Accademia. Sono, conseguentemente, aggiornate le banche dati ministeriali relative all'offerta formativa dell'Accademia.
2. Gli studenti iscritti all'Accademia non statale alla data di cui all'art. 1, comma 1, transitano nell'Accademia nel rispetto degli studi già compiuti e acquisiscono il relativo titolo di studio presso l'Accademia. A decorrere dall'a.a. 2022/2023 per gli studenti iscritti trovano applicazione le norme di esonero dal contributo onnicomprensivo di cui all'art. 1, commi 252-267, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui all'art. 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), con la conseguente erogazione dal 2023 delle risorse a tal fine destinate dalla legge a valere sul fondo per il



Il Ministro dell'università e della ricerca

funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali.

Art. 4

(Trasferimenti ministeriali)

1. Per l'anno 2022 continuano ad essere assegnate all'Accademia non statale le risorse del fondo di cui all'art. 22-bis commi 3 e 4, del d.l. n. 50/2017, secondo i criteri stabiliti dagli appositi decreti attuativi delle predette disposizioni.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto MEF 2 aprile 2019, come da ultimo modificato dal decreto MEF 18 luglio 2022, a decorrere dall'anno 2023 le risorse ministeriali, al netto delle risorse trasferite sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero relativi alle competenze fisse e accessorie del personale transitato nei ruoli dello Stato, sono assegnate all'Accademia utilizzando gli stessi criteri di riparto previsti per le Accademie statali.

Art. 5

(Valutazione)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del d.m. MIUR-MEF n. 121/2019, entro il primo triennio di attività dell'Accademia (2023-2025), su richiesta del Ministero, l'ANVUR effettua, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lett. 1), della l. n. 508/1999, una valutazione sulla adeguatezza delle risorse strutturali, finanziarie e di personale in relazione all'ampiezza dell'offerta formativa e degli studenti iscritti, anche con riferimento alla realizzazione degli accordi federativi di cui all'art. 1 comma 5, tenuto altresì conto delle sedi ubicate in province sprovviste di istituzioni statali con offerta formativa analoga.
2. L'esito di tale valutazione è utilizzato dal Ministero che, in relazione alla stessa, può disporre eventuali ulteriori accertamenti ovvero procedere con decreto del Ministro alla trasformazione dell'Istituzione in sede distaccata di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, disporre la soppressione, assicurando il mantenimento dei posti del personale a tempo indeterminato in servizio presso l'Accademia.
3. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 1, le successive valutazioni sono svolte secondo le stesse modalità e procedure previste per le altre Istituzioni statali.

Art. 6

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Gli organi in carica presso l'Accademia non statale provvedono in ordine alla costituzione degli organi dell'Accademia statale entro la data di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, e comunque non oltre 60 giorni dal completamento delle procedure di cui all'art. 2, comma 2. A tal fine, l'Accademia non statale provvede all'espletamento delle elezioni del Direttore e alla individuazione degli altri componenti del Consiglio Accademico, i quali provvedono alla designazione della terna ai fini della nomina del Presidente.
2. Fino alla costituzione degli organi di cui al comma 1, le procedure previste dal presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 2, sono espletate dagli organi in carica presso l'Accademia non statale.
3. Entro i medesimi termini di cui all'art. 2, comma 2, il Ministero provvede in ordine alla approvazione del regolamento di amministrazione finanza e contabilità dell'Accademia secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 14 del d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132. Entro lo stesso termine l'Accademia non statale provvede all'eventuale aggiornamento dei propri regolamenti interni alle disposizioni previste per le istituzioni statali.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL MINISTRO
Prof.ssa Maria Cristina Messa